

**Roma,**

Direzioni Regionali

Direzioni Provinciali

Uffici Provinciali-Territorio di  
Milano, Napoli, Roma e Torino

Poli Centrali del Servizio di Conctat Center c/o  
Ufficio Provinciale-Territorio di Roma e  
Direzioni Provinciali di Bari, Catania e Cosenza

e, p.c.

Divisione Servizi  
Ufficio Coordinamento tecnico  
e supporto al Capo Divisione

**OGGETTO: Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane e correzione degli indirizzi catastali da parte degli Uffici.**

L'art. 3 del DL **179/2012** (decreto crescita 2.0), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che l'Istat e l'Agenzia delle Entrate realizzino e aggiornino l'Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di seguito ANNCSU.

L'ANNCSU è un archivio informatizzato che contiene l'elenco delle denominazioni delle aree di circolazione, di seguito "odonimi", ed i numeri civici presenti nello stradario ed indirizzario certificato da ogni singolo Comune. Gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli Comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, sono definiti dal DPCM 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016.

L'ANNCSU, come previsto dall'articolo 4 del citato DPCM, “*costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali*”.

La costituzione di tale archivio, oltre a discendere da un obbligo normativo, è di carattere strategico per l'Agenzia, in quanto l'utilizzo di indirizzi certificati e codificati consente di:

- migliorare il grado di integrazione tra le banche dati, con particolare riguardo a quelle di origine comunale, fiscale e catastale;
- aumentare la qualità delle banche dati in cui è trattato l'elemento relativo all'indirizzo;
- migliorare e rendere più incisiva ed efficace l'attività di notifica ai cittadini degli atti di qualunque natura.

Inoltre, l'introduzione dell'ANNCSU comporterà un abbattimento dei costi legato alla gestione degli indirizzi in quanto, sfruttando un'economia di scala a livello nazionale, consentirà alle Pubbliche Amministrazioni, ai cittadini e alle imprese di disporre di un archivio di riferimento informatizzato, codificato e certificato dai Comuni, che garantisce un elevato grado di integrazione con altre banche dati di interesse nazionale, quali:

1. la banca dati catastale;
2. l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR (articolo 60, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005);
3. l'Anagrafe Tributaria;
4. le basi dati utilizzate dall'Istat per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione.

E' opportuno rappresentare che l'Agenzia e l'Istat hanno già definito congiuntamente le specifiche tecniche dell'ANNCSU che, acquisito il parere favorevole dell'ANCI, sono state inviate al Garante per la protezione dei dati personali per il previsto parere.

Successivamente alla emanazione del predetto parere e del Provvedimento interdirettoriale di approvazione delle specifiche tecniche, l'Istat, con circolare, fornirà ai Comuni le istruzioni con relative modalità e tempi, per effettuare il conferimento degli stradari e indirizzari comunali nell'ANNCSU.

Il *Team* per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente individuato l'ANNCSU come una delle iniziative da accelerare ai fini della maggiore digitalizzazione del Paese, in particolare per gli obiettivi in ambito *open data*.

In tale ottica, l'Agenzia delle Entrate e l'Istat hanno concordato con l'Agenzia per l'Italia digitale di rendere disponibili i dati dell'ANNCSU, per la pubblicazione in “*open data*” in tempi rapidi.

Per poter rispettare tale impegno, nel *budget* 2018 è stato assegnato a tutti gli Uffici l'obiettivo di far completare a tutti i Comuni di competenza, entro il termine che sarà indicato nella prevista circolare dell'Istat, il conferimento dei dati in ANNCSU (attualmente tale termine è stabilito al 31 marzo 2018, ma andrà necessariamente rimodulato successivamente alla emanazione del Provvedimento soprarichiamato).

Si rappresenta, al riguardo, che il conferimento formale dei dati nell'ANNCSU, da parte di ogni Comune, è indispensabile per consentire in un prossimo futuro all'Agenzia di erogare a terzi i servizi di consultazione dell'ANNCSU.

L'Agenzia e l'Istat, che stanno congiuntamente realizzando l'ANNCSU, possono accedere già dal 2011 ai dati in esso contenuti ed in particolare l'Agenzia li sta utilizzando per verificare e bonificare gli indirizzi catastali.

Alla data del 31 dicembre 2017, circa 70 milioni dei 73 milioni di unità immobiliari (95%) presenti nella banca dati catastale avevano un indirizzo con un odonimo certificato dal Comune e di questi, circa 33 milioni (45%), anche con un numero civico certificato dal Comune. Il miglioramento della qualità dell'indirizzo catastale è di rilevante importanza, oltre che per l'Agenzia, anche per i Comuni, in quanto spesso è l'unico elemento che consente di correlare i dati presenti negli archivi comunali con quelli catastali e permette, tra l'altro, di raggiungere una maggiore efficacia nei controlli attinenti le imposte locali.

Tanto premesso, nell'ottica di una maggiore semplificazione per i cittadini, si ritiene opportuno innovare le procedure amministrative previste per la correzione degli indirizzi nella banca dati catastale.

In particolare, a partire dalla data della presente nota, la correzione degli indirizzi nella banca dati catastale è effettuata sulla base delle seguenti modalità:

- a. presentazione di un'istanza in carta semplice alla Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale -Territorio;
- b. richiesta al *contact center* con modalità telematica.

Ne consegue che la richiesta della modifica degli indirizzi con la procedura Docfa, prevista in precedenza, potrà essere inoltrata all'Ufficio solo contestualmente alla presentazione di una variazione catastale di cui all'art. 20 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 1939 e convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Si evidenzia inoltre che le istanze, comprese quelle effettuate tramite *contact center*, possono essere presentate o trasmesse anche da persona delegata dal soggetto titolare di diritti reali registrati in catasto.

La correzione di un indirizzo catastale è evasa positivamente dal personale dell'Agencia abilitato, compreso quello dei *contact center*, solo dopo che sono stati effettuati tutti i controlli necessari, verificando, in particolare, che l'odonomo e il civico che si intendono utilizzare siano certificati dal Comune e che l'indirizzo risulti correttamente posizionato nel SIT (per i chiarimenti del caso si rimanda a quanto illustrato in occasione del corso sulla toponomastica).

Si rappresenta che il sistema non consente l'utilizzo di odonimi non certificati mentre, all'attualità, è ancora possibile l'utilizzo di numeri civici non certificati. L'inserimento in banca dati di numeri civici non certificati va effettuato solo dopo le necessarie verifiche e nei soli casi in cui l'urgenza della trattazione dell'istanza non consenta di attendere che il Comune interessato inserisca il numero civico in ANNCSU prima che venga registrato il nuovo indirizzo nella banca dati catastale.

In tal caso, prima di inserire in banca dati il nuovo numero civico, occorre verificarne preventivamente l'effettiva esistenza e congruenza e, inoltre, è indispensabile contattare, anche successivamente, il Responsabile della toponomastica del Comune, affinché provveda ad inserire in ANNCSU il nuovo numero civico.

Con l'occasione si evidenzia che, se il numero civico che si intende utilizzare viene inserito in ANNCSU dal Comune prima che l'operatore dell'Agencia effettui la variazione dell'indirizzo in banca dati, tale operazione viene conteggiata e valorizzata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di *budget* legato alla bonifica degli indirizzi catastali; in caso contrario, se viene cioè effettuata la modifica dell'indirizzo catastale prima che il Comune inserisca il numero civico in ANNCSU, l'operazione non incrementa il contatore degli indirizzi catastali bonificati, in quanto la bonifica di un indirizzo catastale deve necessariamente portare ad un risultato finale in cui, al momento della registrazione in banca dati, sia l'odonomo che il civico siano certificati.

Nel raccomandare una scrupolosa osservanza delle direttive impartite, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Le Direzioni Regionali verificheranno la puntuale applicazione da parte delle Direzioni Provinciali e degli Uffici Provinciali-Territorio delle direttive impartite con la presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Franco Maggio  
(firmato digitalmente)